



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO

l'articolo 2212-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *c-bis*), ora lettera *b*), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.207 unità;

VISTO

l'articolo 2212-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO

il quadro V della tabella 4, di cui all'articolo 2247-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;

VISTO

l'articolo 821, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;

VISTO

il quadro II (specchio A) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2031, il volume organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio



permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 380 unità, suddivise per grado;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 01/10/2020, fog. n. 2765, il quale, nel devolvere quattordici posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale per l'anno 2020 in misura pari a 337 unità, suddivise per grado;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, munito del visto n. 41 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 04/01/2021, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 2020, munito del visto n. 10459 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 05/11/2020, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il numero delle immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2020 in misura pari a 11 unità;

RAVVISATA l'esigenza di determinare, per l'anno 2021, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;

CONSIDERATO che nell'anno 2020, a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale, è stato disposto l'inquadramento nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri di tre ufficiali, di cui un ufficiale con il grado di colonnello e due ufficiali con il grado di capitano;

CONSIDERATO che nell'anno 2020 sono cessati dal servizio due ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui un ufficiale con il grado di colonnello e un ufficiale con il grado di tenente colonnello;

VISTO l'articolo 2214-*quater*, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928 del medesimo codice e che ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera *d*);

VISTO l'articolo 2214-*quater*, comma 3-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per il personale che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 2214-*quater*, 3-*bis*, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020;

CONSIDERATO che hanno presentato la domanda di cessazione dal servizio, di cui all'articolo 2214-*quater*, comma 3-*ter*, quindici ufficiali, di cui nove ufficiali con il grado di colonnello e sei ufficiali con il grado di tenente colonnello, i quali sono stati posti in congedo con decorrenza 1° gennaio 2021;



CONSIDERATO l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;

DECRETA

Art. 1

Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale


1. Per l'anno 2021, quattordici posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'anno 2021, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in trecentoventitré unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 24 GIU 2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA



Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - IZS SPA - S. COD. 350UXC0098



TABELLA 1

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2021

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE
GENERALE DI DIVISIONE	1
GENERALE DI BRIGATA	16
COLONNELLO	79
TENENTE COLONNELLO	220
MAGGIORE	5
CAPITANO	2
TENENTE	-
TOTALE	323

Il Ministro della Difesa